

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23669/2014, è intervenuta su un caso di licenziamento intimato dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 18 della legge 300/1970, come modificato dalla ben nota "legge Fornero" n. 92/2012. In particolare, la Cassazione ha affrontato la questione della sussistenza del fatto contestato. Come è noto, numerose sentenze di Tribunale avevano operato una distinzione fra fatto materiale e fatto giuridico e qualora il fatto fosse stato accertato come materialmente esistente ma giuridicamente irrilevante, avevano considerato il fatto stesso come non sussistente e pertanto avevano annullato il licenziamento e disposto la reintegra del lavoratore.

La Suprema Corte, smentisce ora tale interpretazione giurisprudenziale favorevole ai lavoratori, affermando che: "La reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza / insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, così che la verifica si risolve nell'accertamento positivo o negativo dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza che esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente alla proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato."

E' di tutta evidenza quanto sia insidioso il principio giuridico espresso nella sentenza: se il fatto contestato - per tenue che sia - sussiste e il contratto collettivo non prevede per tale fatto una sanzione conservativa, il lavoratore non avrà diritto alla reintegra, ma unicamente all'indennità compresa fra 12 e 24 mesi di retribuzione.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 23669 del 06/11/2014